

STATUTO

ARTICOLO 1

E' costituita l'Associazione Italiana Riscaldamento Urbano (AIRU) con sede in Milano, in seguito chiamata Associazione. Il Consiglio ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del medesimo Comune.

ARTICOLO 2

L'Associazione, senza scopi di lucro, ha le finalità di promuovere e divulgare l'applicazione e l'innovazione dell'impiantistica energetica territoriale, nel settore del teleriscaldamento (e teleraffreddamento) e dei Sistemi Energetici Integrati in ambito urbano secondo i principi della politica energetica ed ambientale nazionale e dell'Unione Europea.

Le suddette finalità sono parte di un impegno complessivo per fornire il massimo contributo del settore alla qualità ambientale ed energetica del sistema Italia e dei suoi centri urbani. In particolare l'Associazione è impegnata, attraverso accordi nazionali, regionali e locali con le istituzioni e gli operatori interessati, a fornire il massimo contributo agli impegni italiani sottoscritti nei trattati internazionali relativi ai settori di interesse per la riduzione dei gas serra.

Per conseguire questi scopi l'Associazione sostiene la realizzazione e la gestione degli impianti di propria finalità statutaria, tutela gli associati in questioni di comune interesse assumendone, su esplicito mandato, la rappresentanza sia amministrativa che legale, e stabilisce rapporti, anche attraverso associazioni di categoria, con le Autorità pubbliche preposte, le aziende e gli operatori del settore, ed anche collegamenti con le associazioni interessate Italiane e con le analoghe associazioni estere.

Inoltre:

- a) promuove ed organizza studi, ricerche ed esperienze in collaborazione con gli istituti ed i laboratori esistenti ed, eventualmente, crea nuovi centri di studio;
- b) fa conoscere i risultati scientifici e tecnico-economici conseguiti in Italia ed all'estero nel proprio settore di interesse statutario pubblicando un rapporto annuale sullo stato del riscaldamento urbano nel Paese, diffondendo propri organi di stampa periodica, organizzando convegni nonché incontri e seminari periodici su argomenti di specifica e contingente attualità;
- c) istituisce la formazione di comitati, commissioni, gruppi di lavoro operanti in segmenti di proprio interesse, per l'approfondimento di problemi specifici nonché per l'organizzazione e la promozione di iniziative proprie di quel segmento operativo;
- d) partecipa, direttamente ed in collaborazione con altri soggetti idonei, a progetti europei o nazionali, nei campi di

proprio interesse che abbiano contenuti compatibili con il presente statuto;

e) può partecipare alla costituzione nonché assumere partecipazioni in società operative nell'ambito dei settori di competenza sopra menzionati.

f) può aderire ad altre associazioni aventi finalità analoghe.

### ARTICOLO 3

I soci dell'Associazione sono imprese, società, enti, associazioni e persone fisiche che abbiano interesse a perseguire gli obiettivi statutari.

### ARTICOLO 4

I Soci dell'Associazione sono così classificabili:

- Soci gestori: le Società che gestiscono il servizio di teleriscaldamento di cui al primo comma dell'art. 2 e/o loro associazioni;

- Soci industriali: le Imprese e le Società che nell'industria o nel terziario, hanno fatto investimenti specifici nelle tecnologie proprie dei sistemi di Riscaldamento Urbano di cui al primo comma dell'art. 2;

- Soci collettivi: le società, gli enti, gli enti locali, le università, le associazioni sia italiane che estere;

- Soci individuali: le persone fisiche, di nazionalità italiana o estera, che abbiano superato i diciotto anni di età e che abbiano interessi nel campo della energetica territoriale;

- Soci vitalizi: i soci di cui ai precedenti commi, che hanno contribuito in modo particolare allo sviluppo dell'Associazione anche con significative donazioni;

- Soci onorari: persone eminenti per studi e lavori nel settore di interesse statutario dell'Associazione.

Ogni Socio, in sede di votazioni, ha diritto ad un voto correlato alla quota associativa, secondo quanto stabilisce l'Assemblea dell'Associazione, su proposta del Consiglio.

### ARTICOLO 5

L'ammissione dei Soci è deliberata dal Consiglio

### ARTICOLO 6

Le quote associative sono annuali e fissate dal Consiglio distintamente per ciascuna categoria di socio.

### ARTICOLO 7

I Soci in regola con i versamenti delle quote hanno diritto di partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie, con diritto di voto, e ad ogni attività associativa.

### ARTICOLO 8

I Soci che non intendono più far parte dell'Associazione devono darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, alla Presidenza entro il mese di settembre e il recesso avrà corso dal primo gennaio successivo.

La disdetta di un Socio non lo esonera dagli obblighi finanziari che gli spettano per l'anno in corso.

L'eventuale espulsione o cancellazione di un Socio per inadempienza o per altri motivi deve essere pronunciata dal

Consiglio con deliberazione motivata, approvata da almeno 2/3 (due terzi) dei votanti e comunicata in modo riservato al Socio.

#### ARTICOLO 9

Organo rappresentativo ed esecutivo dell'Associazione è il Presidente.

Organi deliberativi sono l'Assemblea, il Consiglio e la Giunta.

Organo di controllo amministrativo è il Collegio dei Revisori dei Conti.

E', inoltre, istituito un Collegio dei Proibiviri.

#### ARTICOLO 10

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica 3 anni, rinnovabili sino ad un massimo di 2 mandati consecutivi.

Il Presidente ha il compito di governare tutta l'attività dell'Associazione nell'ambito dei provvedimenti assunti dall'Assemblea, dal Consiglio e dalla Giunta, dando attuazione alle delibere assunte da tali organi. Il Presidente convoca il Consiglio, la Giunta e l'Assemblea.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

In caso di assenza temporanea od impedimento del presidente il vice Presidente più anziano supplisce alle sue funzioni.

#### ARTICOLO 11

L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con le quote associative.

#### ARTICOLO 12

Il Consiglio è costituito da consiglieri in numero di quindici, compresi il Presidente ed i vice Presidenti.

Una quota di 3/5 (tre quinti) dei Consiglieri é da eleggere tra i candidati designati dai Soci gestori e di 1/5 (un quinto) dei Consiglieri tra i candidati designati dai Soci industriali. Ogni socio può esprimere fino a 6 candidature.

Il Consiglio dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rinnovabili senza limiti al numero di mandati consecutivi.

#### ARTICOLO 13

Il Consiglio:

- nomina la Giunta
- approva i regolamenti operativi dell'Associazione;
- redige bilanci preventivi e consuntivi e sottopone all'Assemblea i bilanci consuntivi;
- procede alle nomine ed alle deliberazioni di sua competenza, compresa la cooptazione in caso di vacanza;
- nomina il Segretario generale, stabilendone le mansioni ed i compensi;
- promuove e prende quei provvedimenti che ritiene meglio atti al conseguimento degli scopi statutari;
- ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione dell'Associazione con facoltà di assumere il personale e di fissarne le mansioni e le retribuzioni, tenendo al corrente degli impegni finanziari i Revisori dei conti;

- istituisce Commissioni, Comitati, gruppi di lavoro ne stabilisce gli eventuali regolamenti e ne nomina il presidente  
Le delibere del Consiglio sono valide in presenza del 50% più uno dei suoi membri.,

Le delibere sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, salvo le seguenti delibere per le quali occorre la maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei presenti:

- proposizione delle quote associative all'Assemblea;
- nomina della Giunta;
- proposizione della revisione dello Statuto.

#### ARTICOLO 14

La Giunta è nominata dal consiglio, a maggioranza qualificata di 2/3 dei presenti, al suo interno, ed è costituita da 5 componenti, incluso il Presidente che ne fa parte di diritto. Essa è presieduta dal presidente dell'Associazione ed in sua assenza da una persona indicata dalla Giunta stessa.

La Giunta supporta il Presidente nell'assunzione delle decisioni inerenti l'attuazione degli indirizzi formulati dal Consiglio. Le decisioni della Giunta sono assunte a maggioranza semplice dei suoi componenti. A parità di voto il voto del Presidente vale il doppio.

La Giunta è riunita, su convocazione del Presidente, con le stesse modalità stabilite per la convocazione del Consiglio.

La Giunta scade unitamente al Consiglio che l'ha nominata.

#### ARTICOLO 15

Il Consiglio è convocato dal Presidente con preavviso di almeno dieci giorni, oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri o dai Revisori dei conti.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta anche telegraficamente, per telefax o per e-mail tre giorni prima della seduta.

Le riunioni del Consiglio possono avvenire anche mediante collegamento in teleconferenza e/o videoconferenza. Il Consiglio è presieduto dal presidente o da un Consigliere da lui all'uopo delegato e delibera a maggioranza dei voti.

Delle deliberazioni del Consiglio fa fede il libro dei verbali firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.

In caso di dimissioni o di prolungata indisponibilità di un membro del Consiglio o degli altri organi associativi il Consiglio può provvedere alla cooptazione del sostituto fra i Soci non eletti, in ordine decrescente.

Nel caso di dimissioni di 1/3 dei Consiglieri, il Consiglio automaticamente decade salvo rimanere in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina, da parte dell'Assemblea, del nuovo Consiglio.

#### ARTICOLO 16

L'Assemblea ha il compito di:

- nominare il Presidente, i vice Presidenti (nel numero massimo di tre), il Consiglio, i Revisori dei conti ed il Collegio dei Probiviri;

- deliberare gli indirizzi delle attività dell'Associazione;
- approvare le modifiche allo Statuto;
- approvare i bilanci
- stabilire le quote associative.

#### ARTICOLO 17

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, con preavviso di almeno venti giorni contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della riunione, in prima ed in seconda convocazione.

L'Assemblea può svolgersi in via telematica. A tal fine, è necessario che sia consentito al Presidente dell'Assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione.

Presiede il Presidente o chi può farne le veci; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

In prima convocazione l'Assemblea è valida quando siano presenti o rappresentati metà dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Un Socio può farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega nominativa scritta; un Socio non può portare più di tre deleghe.

#### ARTICOLO 18

I Revisori dei conti controllano l'andamento amministrativo e finanziario dell'Associazione, vigilano sulla regolare tenuta della contabilità sociale, sulla rispondenza della scritture contabili; esaminano i bilanci e riferiscono all'Assemblea.

I Revisori non fanno parte del Consiglio, ma ne ricevono le convocazioni con l'ordine del giorno ed hanno facoltà di parteciparvi con diritto di intervento pur senza diritto di voto. Per gravi ragioni i Revisori possono, se all'unanimità, convocare l'Assemblea anche senza l'intervento del Presidente. L'Assemblea così convocata può a maggioranza di voti deliberare la revoca immediata del Consiglio, della Giunta e del Presidente e procedere a nuove nomine.

#### ARTICOLO 19

Il Consiglio dura in carica tre anni, il Presidente ed i vice Presidenti non sono eleggibili alla stessa carica più di due volte consecutive.

#### ARTICOLO 20

Il Collegio dei Revisori dei conti e dei Proibiviri, ciascuno in numero di cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, sono nominati dall'Assemblea ogni tre anni.

#### ARTICOLO 21

Il Presidente dà esecuzione ed operatività alle decisioni assunte dal Consiglio, e dalla Giunta, mediante il Segretario generale.

I presidenti ed i membri delle Commissioni e/o dei Comitati scadono assieme al Consiglio che li ha nominati e possono

essere riconfermati.

ARTICOLO 22

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite ad eccezione di quella relativa al Segretario generale.

ARTICOLO 23

Qualora venga a mancare l'opera del Presidente, esso verrà sostituito fino alla nomina del successore, dal vice Presidente più anziano d'età.

ARTICOLO 24

L'Associazione provvede al proprio finanziamento con le quote dei Soci, con proventi della sua attività e con altri eventuali cespiti.

ARTICOLO 25

L'anno finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare.

ARTICOLO 26

Le eventuali modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con almeno due terzi dei voti degli aventi diritto.

ARTICOLO 27

Lo scioglimento dell'Associazione, qualora non sia determinato da causa di forza maggiore, deve essere sottoposto a votazione per referendum e riportare la maggioranza di due terzi dei voti degli aventi diritto.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il Consiglio - d'accordo con il Collegio dei Revisori dei conti - nomina uno o più liquidatori dell'Associazione.

ARTICOLO 28

Tutte le controversie tra i Soci e tra questi e l'Associazione in ordine all'esecuzione ed interpretazione del presente Statuto e comunque ai rapporti associativi, sono devolute al Collegio dei probiviri che decide in modo inappellabile de bono et aequo senza formalità di procedura.

All'originale firmato:

Lorenzo Spadoni

Dr. Marco Schiavi Notaio